

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 619 del 5 dicembre 2019 (G. U. 12 dicembre 2019 n. 291).

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

In attuazione di tale delibera, è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 619 del 5 dicembre 2019 che all'art. 5, in ragione del grave disagio socio economico derivante dalle suddette eccezionali avversità atmosferiche, che costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno **diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.** La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le Banche gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione di tale Ordinanza, Banca Etica, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

- **nel caso di richiesta di sospensione dell'intera rata:** in tal caso gli **interessi maturati** nel periodo di sospensione vengono **rimborsati** (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con **pagamenti periodici** (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. A decorrere dalla prima rata in scadenza

successiva al termine del periodo di sospensione, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di mutuo originario o successive integrazioni/modificazioni.

La sospensione comporterà lo **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

- **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, **rate di soli interessi**. A decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di mutuo originario o successive integrazioni/modificazioni. La sospensione comporterà lo **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 28 febbraio 2020.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Maggiori informazioni nelle Filiali o negli uffici dei Banchieri Ambulanti.